

S T A T U T O della Società

"ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L."

CAPITOLO 1. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

1.1. DENOMINAZIONE

La Società si denomina "ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L." in sigla "A.P.M. S.R.L.".

La Società può essere partecipata esclusivamente da Comuni, da altri Enti pubblici e, nei limiti della normativa in vigore, da Società Pubbliche "in house".

1.2. SEDE

La Società ha sede nel Comune di Riva del Garda (TN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

1.3. DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea.

1.4. OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

1. la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, sia in proprio che in esecuzione di appositi programmi in esecuzione dei contratti di servizio stipulati con i soci, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso opportunamente attrezzate, ed ogni altro impianto e infrastruttura connessa;

2. la gestione di quanto ad 1., in funzione anche strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie e la gestione delle soste di veicoli sulle aree di proprietà o comunque nell'effettiva disponibilità dei soci o della società ed eventualmente di terzi, purché nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo;

3. l'installazione e la manutenzione ordinaria della segnaletica verticale e orizzontale, nonché semaforica o con l'utilizzo di pannelli informatici connessa alle aree di sosta in gestione;

4. la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la relativa gestione di sistemi di videosorveglianza per le aree di sosta o aree limitrofe, ovvero per aree diverse in disponibilità dei soci, ed eventualmente di terzi, purché nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, in un'ottica di gestione unitaria della videosorveglianza;

5. l'organizzazione e/o la gestione di servizi di mobilità

leggera e di trasporto di persone, collegati o meno con le strutture in gestione quali bus navette, noleggio biciclette, motocicli, automobili o analoghi con particolare attenzione all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecologiche;

6. la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la relativa gestione di impianti e strutture a valenza turistica, sportiva, associativa, culturale e ricreativa;

7. la gestione di attività e di servizi finalizzati alla salvaguardia ambientale;

8. l'esecuzione di servizi di allestimento, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili e mobili connessi con gli ambiti di attività di cui ai punti 6 e 7;

9. la gestione di servizi connessi o complementari direttamente o indirettamente alle attività di cui ai precedenti punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. e 8.

La Società realizza e gestisce tali servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto.

La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

a) provvedere direttamente o con affidamento a terzi, a lavori

di progettazione e di costruzione e/o di esercizio degli impianti e opere realizzate e/o alla prestazione dei servizi connessi;

b) proporre ai soci e stipulare con gli stessi, appositi programmi per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio, nonché per la gestione delle soste, compiere studi, monitoraggi, rilievi ed indagini di carattere tecnico, economico e finanziario nonché progettazioni e realizzazioni di interventi e servizi per il miglioramento della mobilità urbana, l'individuazione, fattibilità e localizzazione di strutture e spazi per il parcheggio e la sosta e per la segnalazione e la comunicazione dinamica stradale;

c) compiere tutti gli atti necessari per la restituzione a titolo gratuito delle strutture immobiliari, degli impianti e attrezzature al Comune di Riva del Garda secondo le modalità e nei termini concordati.

La Società potrà altresì svolgere la propria attività anche verso i terzi entro i limiti di legge di volta in volta vigenti.

La Società, previa autorizzazione deliberata dall'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 3.1., può acquistare partecipazioni o quote in altre Società nel rispetto della normativa in vigore.

La Società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, esprime la sua piena capacità di agire e può, pertanto, entro i limiti di

legge, compiere le operazioni direttamente o mediatamente connesse alle attività principali.

L'attività svolta dalla Società sarà espletata ai sensi e nei limiti delle normative regolatrici in materia di società "in house". In particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purchè rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ivi compresa la contrazione di mutui anche ipotecari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale; qualora siano richieste o si renda opportuno prestare garanzie fideiussorie e finanziarie, le stesse sono subordinate all'assenso dei soci, ai sensi del successivo art. 3.1..

Eventuali garanzie finanziarie o fideiussioni a favore della Società saranno prestate dai soci in proporzione alle loro partecipazioni sociali.

Resta esclusa l'attività finanziaria rivolta al pubblico sotto qualsiasi forma ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e

del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 e successive modificazioni, nonché l'emissione di prestiti obbligazionari.

**CAPITOLO 2. CAPITALE E QUOTE**

**2.1. AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.259.056,00 (duemilioniduecentocinquantanovemilacinquantasei virgola zero zero).

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere offerto anche a terzi, purchè siano Comuni.

In data 20 febbraio 2017, con verbale ricevuto dal Notaio Flavio Narciso di Arco, l'assemblea ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile a titolo oneroso fino ad Euro 2.260.056,00 (duemilioniduecentosessantamilacinquantasei virgola zero zero) da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. Il tutto nel rispetto delle norme in materia di raccolta del risparmio presso soci.

**2.2. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni al capitale sociale non sono trasferibili.  
Nei casi di estinzione o trasformazione dei soci in altri Enti

pubblici o loro forme associative, le partecipazioni al capitale sociale sono trasferibili al soggetto trasformato o nascente in conseguenza dell'estinzione ai sensi dell'art. 2469 del C.C..

**2.3. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

La partecipazione dei soci agli utili sarà proporzionale alla quota di partecipazione sociale.

**2.4. RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

I soci possono esercitare il diritto di recesso nei casi di legge. Tale diritto non è esercitabile nei primi 2 (due) anni a partire dalla data di sottoscrizione della partecipazione al capitale sociale, salvo il caso di estinzione del socio.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso.

Per quanto riguarda la determinazione, i termini e le modalità di pagamento della somma spettante al socio receduto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si potrà fare ricorso al successivo art. 7.2., in virtù del quale si potrà stabilire il valore da rimborsare con criteri equi ed obiettivi in base al reale patrimonio netto della Società al tempo

del recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione del socio che ha perso i requisiti previsti per la partecipazione alla Società.

**2.5. ISTITUZIONE VOLONTARIA DEL LIBRO SOCI, LEGITTIMAZIONE**

**ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI E DOMICILIO DEI SOCI**

La Società può istituire ed adottare il "Libro Soci" con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Il Libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215, primo comma, C.C. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'Organo Amministrativo della Società che provvederà al suo costante aggiornamento.

In tale Libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del Libro.

Per quanto innanzi, la Società è autorizzata ad effettuare le

comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.

Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal subentrante solo se dalla documentazione depositata presso la sede sociale risulti:

1) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria eventualmente spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato o vi sia rinunzia scritta alla stessa;

2) che, in presenza di limiti imposti dallo statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo statuto medesimo;

3) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.

Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza dello statuto e senza provvedere, dopo il deposito presso il Registro delle Imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla Società risponde delle conseguenze di legge e dei danni verso la Società e verso gli altri soci.

I domicili o i numeri di telefax o gli indirizzi di posta e-

lettronica che risultano dal Libro Soci s'intendono eletti per i rapporti tra i soci e tra questi e la Società.

Per ogni effetto di legge i soci eleggono domicilio presso il domicilio dichiarato alla Società e, solo in caso di mancato reperimento, presso il Comune in cui hanno la residenza o la sede.

**CAPITOLO 3 - DECISIONI DEI SOCI**

**3.1. COMPETENZA**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, e su quelle che l'Organo amministrativo dovrà sottoporre al suo esame al fine di realizzare il controllo analogo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;
- d) l'eventuale nomina di un Revisore e determinazione del relativo compenso;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) l'espressione di atti diretti ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività della Società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci;

h) l'approvazione di regolamenti sottoposti dall'Organo Amministrativo;

i) la determinazione dei limiti massimi degli affidamenti bancari per cassa e firma;

j) le prestazioni di garanzie fideiussorie e finanziarie;

k) l'eventuale istituzione di Comitati tecnici e consultivi, nei casi previsti dalla legge;

l) il compimento di atti dispositivi, a titolo oneroso o gratuito ivi compresa ogni forma di acquisizione concernente la piena proprietà, la nuda proprietà, altri diritti reali, anche di godimento, ed il possesso di beni immobili;

m) l'acquisto di partecipazioni o quote in altre Società nel rispetto della normativa in vigore.

Al fine di poter garantire ai soci di esercitare sulla Società un effettivo controllo e potere d'indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi, si elencano, in via indicativa, le seguenti attività di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- decisione in merito allo svolgimento di attività a favore di soggetti diversi rispetto agli enti soci nel rispetto di quanto previsto dall'art.1.4.;

- preventiva approvazione dei piani, obiettivi, operazioni contemplate nella relazione previsionale di cui all'art. 5.1., autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti;

- esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 5.2.;

- approvazione degli acquisti, delle alienazioni patrimoniali;

- approvazione di spese di natura straordinaria ed urgente non previste dalla relazione previsionale di importo superiore ai 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) Euro;

- espressione in modo vincolante degli indirizzi sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche;

- consultazione almeno annuale tra i soci circa la gestione dei servizi svolti dalla Società e circa il suo andamento generale;

- espressione di pareri obbligatori sulla sostenibilità economica dei servizi, che i nuovi sottoscrittori intenderanno richiedere e su richiesta dell'Organo Amministrativo;

- definizione delle Convenzioni di servizio, che assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture;

- controllo del rispetto delle condizioni previste dalle Convenzioni di servizio sottoscritte dai soci.

Non possono partecipare alle decisioni, in qualunque forma adottate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

**CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

**3.2. CONSULTAZIONE SCRITTA**

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 3.3., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, terzo comma, C.C..

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere inviato ai soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, apposito documento dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti, se adottata.

I soci avranno 7 (sette) giorni lavorativi di tempo dalla ricezione per comunicare al richiedente, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettro-

nica, la loro decisione, dalla quale devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il loro consenso o dissenso od astensione e, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata comunicazione della decisione nel suddetto termine equivarrà ad esercizio del voto contrario.

Alla scadenza del termine assegnato ai soci per la decisione spetterà all'Organo Amministrativo redigere apposito documento, da trascrivere nel Libro delle Decisioni dei Soci, dal quale risultino con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'esplicitazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che contrari o astenuti.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti i due terzi del capitale sociale.

### **3.3. CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, deve essere redatto apposito documento scritto

dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali dovranno trasmettere alla Società, entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla ricezione, apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, contenente il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata restituzione della dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad esercizio del voto contrario.

La trasmissione dei suddetti documenti potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti oltre i due terzi del capitale sociale.

La decisione dei soci così adottata dovrà essere trascritta da parte dell'Organo Amministrativo, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

#### **ASSEMBLEA**

#### **3.4. COMPETENZA E LUOGHI**

Ferme restando le competenze generali dell'assemblea, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale, quando:

- hanno per oggetto modificazioni del presente statuto, compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e la delibera di cui al quarto comma dell'art. 2482 bis C.C.;
- lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Provincia di Trento e di facile accessibilità.

### **3.5. MODALITÀ E TEMPI DI CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante avviso da spedirsi al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con Raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino eventualmente dal Libro Soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare prima della data fissata per l'assemblea stessa apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **3.6. INTERVENTO**

Possono intervenire all'assemblea coloro che rivestono per legge la qualità di soci con le modalità di legge.

### **3.7. DELEGHE**

I soci possono farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, secondo comma, C.C. con delega scritta da conservare fra gli atti sociali, che deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare ed il nome del rappresentante.

I soci possono intervenire in assemblea a mezzo del loro rappresentante legale o di persona da questo designata con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione

della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per l'allontanamento di uno o più intervenuti.

**3.8. PRESIDENZA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

**3.9. QUORUM**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; per le modifiche dello statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, l'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, oltre i due terzi del capitale sociale.

**CAPITOLO 4. AMMINISTRAZIONE**

**4.1. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E**

**REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI**

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o, qualora consentito dalla normativa vigente al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o cinque membri che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia ai sensi di legge e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa "pro tempore" vigente.

L'Organo Amministrativo resterà in carica per tre esercizi

dalla nomina.

#### **4.2. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Quando la Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

##### **A - Riunioni**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Provincia di Trento) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta, mediante lettera Raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito indicato dagli Amministratori stessi.

Nei casi di urgenza la convocazione del Consiglio può essere effettuata mediante telegramma, da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo qualora nominato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in

mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

**B - Deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**C - Verbalizzazioni**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare dai verbali, che trascritti su apposito Libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

**4.3. POTERI DEGLI AMMINISTRATORI**

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società nei limiti di cui al precedente art. 3.1..

L'Organo Amministrativo è tenuto a inviare ai soci, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea, le proposte di deliberazione concernenti il bilancio di esercizio.

L'Organo amministrativo è libero di decidere in relazione al sostenimento di spese di natura straordinaria non previste dalla relazione previsionale d'importo non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) (importo considerato

per singola spesa).

**4.4. COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE**

Il compenso dell'Organo Amministrativo o dell'Amministratore Unico sarà stabilito dall'assemblea dei soci al momento della nomina nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

**4.5. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della Società compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli stessi rappresentano inoltre la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

**CAPITOLO 5. CONTROLLO ANALOGO**

**5.1. RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE**

L'Organo amministrativo predispone ed invia ai soci entro il 31 ottobre di ciascun anno la relazione previsionale annuale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità alle convenzioni di servizio; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura, le

previsioni del risultato economico di esercizio, il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flusso di liquidità.

L'Assemblea dei Soci approva la relazione previsionale annuale secondo quanto previsto dall'art. 3.1..

L'Organo amministrativo illustra, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile e, in alternativa, nella Nota integrativa di cui all'art. 2427 Codice Civile qualora ricorrano i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis del Codice Civile), le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando in particolare gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

## **5.2. RELAZIONE SEMESTRALE**

L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente punto, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che l'Organo amministrativo trasmette ai soci.

La relazione semestrale contiene inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in ca-

so di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 31 ottobre di ciascun anno trasmette ai soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

**5.3. CONTROLLO ANALOGO**

Gli enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 4.1. per la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 5.1., da parte dell'Assemblea dei soci;
- c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 5.2.;
- d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 3.1.;
- e) mediante la definizione delle Convenzioni di servizio.

Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte del-

la Società su specifici aspetti ed attività.

**CAPITOLO 6. CONTROLLO DELLA SOCIETA'**

**6.1. ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato dall'Organo di Controllo composto da un Sindaco Unico che deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia ai sensi di legge e che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, nominato con decisione dei soci.

Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

I poteri ed il funzionamento dell'Organo di Controllo sono disciplinati dagli artt. 2403 bis e ss. C.C.. L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci possono in ogni momento nominare, in mancanza del primo, un Revisore scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'Organo di Controllo.

Il Revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle Imprese la nomina dell'Organo di Controllo.

## **CAPITOLO 7. BILANCIO**

### **7.1. ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **7.2. BILANCI**

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

### **7.3. UTILI**

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente è assegnato in conformità alle decisioni dei soci.

## **CAPITOLO 8. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **8.1. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

### **8.2. MEDIAZIONE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione del presente statuto o in dipendenza dei rapporti tra soci e Società, fra essi e gli Organi sociali, o tra soci, saranno oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, se-

condo il regolamento di mediazione dell'Organismo, cui si rivolge la Parte più diligente, Organismo che in ogni caso dovrà essere ubicato nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le parti sono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per il territorio.

**8.3. DISPOSIZIONI FINALI**

**I**

Non possono essere corrisposti ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

**II**

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**III**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to Marco Torboli

F.to Carlo Piccioni, notaio (L.S.)